

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2142**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2003**

—————

Promozione dei microcrediti con finalità sociali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Lo strumento dei microcrediti si sta affermando, in altri ordinamenti, come uno dei tasselli mancanti per la creazione di impresa. I costi di istruttoria, la scarsa capacità di dare garanzie reali ai piccoli imprenditori costituiscono ostacoli ad un'efficace e trasparente concessione di crediti di piccole dimensioni. D'altra parte è assente, in Italia, una rete di soggetti, che negli altri ordinamenti è spesso rappresentata da soggetti del terzo settore, capaci di conoscere la società e intervenire a premiare le iniziative migliori. Per questa ragione nel presente disegno di legge si propone un mec-

canismo finanziario che preveda la concessione di fondi ad enti intermediari specializzati e che rispondano a determinate caratteristiche quanto a *management*, a scelta degli investimenti, ad aree di intervento. Non si vuole, cioè, semplicemente prevedere uno strumento finanziario, quanto piuttosto incentivare la diffusione della cultura del microcredito, dando ai soggetti più vicini alle realtà territoriali la possibilità di intervenire e stimolare la crescita di nuova impresa, in particolare nelle aree di maggior degrado ed emarginazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione del fondo per i microcrediti)*

1. È istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un fondo destinato al finanziamento degli enti senza fini di lucro e delle associazioni che intendono avviare programmi di microcrediti in specifiche realtà territoriali ovvero dedicati a specifici settori di intervento, di seguito denominato «fondo per i microcrediti».

2. La dotazione finanziaria del fondo per i microcrediti è di 100 milioni di euro a decorrere dal 2003.

3. L'accesso alle risorse del fondo per i microcrediti avviene su base competitiva in esito a bandi di selezione cui partecipano gli enti e le associazioni di cui al comma 1 interessati ad accedere ai finanziamenti.

4. Tra i criteri sulla base dei quali è condotta la selezione di cui al comma 3 rientrano quelli attinenti alle modalità di gestione del fondo, alle sue caratteristiche tecniche, alla sua specializzazione, alle caratteristiche dell'attività di gestione, alla vocazione territoriale o geografica.

5. Con regolamento da emanare su proposta del Ministro delle attività produttive, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di utilizzo delle risorse del fondo per i microcrediti ed i requisiti per accedere ai finanziamenti.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.